

Decreto n. 119/2020



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

\* \* \* \* \*

### IL PRESIDENTE

**Visto** l'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137;

**Visto** l'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

**Visti** i propri decreti nn.ri 89/2020 e 107/2020;

**Rilevato** che l'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 137/2020 citato, prevede che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio, e che i decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

**Considerato** che la predetta normativa prevede che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passino in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la



trattazione, e nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si proceda mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

**Rilevato** che le condizioni logistiche relative ai locali ove la CTP di Agrigento celebra le sue udienze, sono tali da determinare, potenzialmente, una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, per la limitatezza degli spazi a disposizione e l'impossibilità di garantire un adeguato distanziamento sociale, a prescindere da eventuali divieti, limiti ed impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza nazionale da Covid-19;

**Considerato** che non è possibile, in atto, attivare la modalità di svolgimento delle udienze da remoto con le modalità di cui all'art. 16 del D.L. n. 119/2018, citato;

#### **DECRETA**

1) Le limitazioni quantitative ed il distanziamento orario dei giudizi iscrivibili a ruolo in pubblica udienza o in camera di consiglio con intervento delle parti, di cui ai propri decreti nn.ri 89 e 107/2020, di cui in premessa, cessano di avere effetto a decorrere dalla data odierna.


2) Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 i giudizi iscritti a ruolo in udienza pubblica e camerale, ~~quest'ultima ove sia previsto l'intervento delle parti, passeranno in decisione sulla~~ base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memoria di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei suddetti termini la controversia sarà rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti saranno considerate presenti e i provvedimenti si intenderanno, comunque, assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente della Sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i magistrati della Commissione Tributaria Provinciale nonché alle segreterie delle Sezioni e per l'affissione all'albo.

Il presente provvedimento, depositato in Segreteria, sia, inoltre, comunicato: al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'Agenzia delle Entrate di Agrigento, alla Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli, all'ANCI che darà corso alla ulteriore diramazione ai competenti uffici comunali della Sicilia, alla Riscossione Sicilia, agli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle province siciliane.

*IL PRESIDENTE*  
*Salvatore Di Vitale*



---

---

